

COOPERATIVA L'ISTRICE  
VIA PER SANTA VITTORIA 121  
16039 SESTRI LEVANTE (GE)  
[cooperativaistrice@legalmail.it](mailto:cooperativaistrice@legalmail.it)

***OGGETTO: IVA. Aliquote. Prestazioni di servizi. Cooperativa di produzione e lavoro nel settore della cura e manutenzione del paesaggio. Prestazioni rese dalla cooperativa a consorzio forestale operante nell'ambito della silvicoltura. Prestazioni effettuate dai soci alla cooperativa. Trattamento IVA.***

***Interpello n. 903-56/2019***

***Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212***

***COOPERATIVA L'ISTRICE***

***Codice Fiscale 02564080998 Partita IVA 02564080998***

***Istanza presentata il 21/02/2019***

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

### **QUESITO**

La COOPERATIVA L'ISTRICE, con sede in Sestri Levante (GE), è una cooperativa di produzione e lavoro che opera nel settore della cura e manutenzione del paesaggio (codice attività ATECO 81.30.00). I soci sono tutti lavoratori autonomi con partita IVA nel settore della cura e manutenzione del paesaggio e alcuni tra essi operano anche nel settore delle lavorazioni meccaniche del terreno. Nessuno dei soci è iscritto alla Camera di Commercio: l'unica ad essere iscritta al registro delle imprese è la Cooperativa L'ISTRICE.

L'interpellante ha rappresentato di "stare facendo un lavoro" per un consorzio

forestale (società con partita IVA nell'ambito della silvicoltura) e chiede di conoscere quale sia l'aliquota IVA applicabile al servizio prestato.

Poiché tale servizio è reso in base ad un contratto di appalto di servizi i cui esecutori materiali (nella forma di contratti d'opera ex art. 2222 cod. civ.) sono i soci della Cooperativa- l'istante ha chiesto altresì di conoscere quale sia l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese dai soci alla Cooperativa medesima.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La Cooperativa istante, nata per favorire l'occupazione nelle zone svantaggiate (nel caso, l'entroterra ligure) promuovendo il riconoscimento di una agricoltura contadina e non imprenditoriale, ritiene applicabile l'aliquota IVA ridotta sia alle prestazioni rese dalla Cooperativa ai terzi sia a quelle effettuate dai soci alla Cooperativa.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Esaminata la questione, si osserva quanto segue.

La Regione Liguria, con legge regionale 7 aprile 2015, n. 14 (*recante: Azioni regionali a sostegno delle cooperative di comunità*), ha riconosciuto, al fine di valorizzare le risorse umane, sociali ed economiche e le vocazioni proprie del territorio nonché per rafforzare politiche di riequilibrio e coesione sociale, il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità *"quale strumento di sviluppo dell'economia civile, basato su crescita, innovazione e qualità, in particolare per le comunità liguri a rischio di impoverimento sociale e/o demografico"*.

Stante la mancanza di norme di legge a livello nazionale, la L.R. citata (art. 2, comma 1) definisce "cooperative di comunità" le società cooperative che hanno per scopo il rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle comunità interessate,

con l'accrescimento delle occasioni di lavoro, di nuove opportunità di reddito e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e servizi rivolti prioritariamente alla fruizione piena dei diritti di cittadinanza e al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi appartengono. Nel perseguire questo obiettivo le cooperative valorizzano le risorse umane, le innovazioni, le tradizioni, i beni culturali, ambientali e comuni presenti nella comunità.

Le cooperative di comunità sono costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e sono iscritte all'albo delle cooperative di cui all'art. 2512 cod. civ. e 233-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (art. 2, L.R. cit., comma 2) e possono essere costituite in forma di cooperative di produzione e lavoro, di supporto, di utenza, sociali o miste in ragione dello scopo mutualistico che le caratterizza (art. 2, comma 3).

I soci delle cooperative di comunità (art. 3 L.R. 14/2015) sono gli stessi previsti dalla normativa nazionale in materia di cooperazione (vale a dire, soci lavoratori, soci utenti, soci finanziari) che appartengono alla comunità interessata o che operano a vario titolo con essa, eleggendola come propria.

Possono diventare soci delle cooperative di comunità le persone fisiche, le persone giuridiche e le organizzazioni del Terzo Settore (definite dal Titolo II della L. R. 42/2012 e successive modificazioni e integrazioni). Le persone giuridiche e le organizzazioni del Terzo Settore devono avere la sede legale nella comunità interessata e dichiarare esplicitamente il loro interesse di elezione nei confronti della comunità stessa. Inoltre, anche gli enti locali, sul cui territorio opera la cooperativa di comunità, nonché altri enti pubblici possono assumere la qualifica di soci della cooperativa.

Le Cooperative in questione (art. 4 L.R. 14 cit.) possono predisporre "*progetti integrati*" che riguardino, in tutto o in parte, determinate attività, quali la valorizzazione dei beni comuni, culturali e ambientali; la cura e valorizzazione dell'ecosistema comunitario; la difesa e valorizzazione delle tradizioni tipiche

territoriali; la valorizzazione delle risorse umane; la produzione e gestione di servizi finalizzati all'utilizzo da parte degli appartenenti alla comunità; la promozione e produzione delle peculiarità locali tipiche; la promozione e sviluppo di attività produttive ed economiche; la promozione di nuova occupazione.

A garanzia e tutela della cooperativa, dei soci e dei lavoratori dovrà essere indicata la tipologia, la durata e l'oggetto dei contratti nonché il numero delle unità di personale dedicate agli stessi.

Infine, per favorire l'attività delle cooperative di comunità, l'art. 5 della L.R. 14/2015 prevede il sostegno della Regione attraverso contributi destinati alla realizzazione dei progetti integrati che possono consistere in finanziamenti agevolati, in contributi in conto capitale ed in incentivi alla creazione di nuova occupazione, in relazione al contenuto del progetto integrato.

Il n. 125) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972 prevede l'aliquota IVA del 10 per cento per le *"prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate"*.

Di conseguenza, per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento occorre la concomitante presenza dei seguenti requisiti:

- oggettivo: la prestazione deve essere resa avvalendosi di macchine agricole;
- soggettivo: il beneficiario deve essere un'impresa agricola.

In merito al primo requisito, si osserva che la definizione di macchine agricole è contenuta nell'art. 57 del D. Lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada) secondo il quale sono tali *"le macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio"*.

Le macchine agricole possono essere semoventi o trainate e tra esse rientrano, oltre le macchine agricole come sopra definite, anche gli impianti e le attrezzature destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali, le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonché gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione.

In ordine al secondo presupposto, lo *status* di impresa agricola si acquisisce con l'effettivo esercizio, per professione abituale ancorché non esclusiva, delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile -coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, etc)- anche se non organizzate in forma di impresa.

Qualora il committente dei servizi, indicato come "Consorzio forestale" ancorché non meglio generalizzato e definito- possieda, in concreto, il citato requisito di "impresa agricola" (come sembra desumersi dall'essere una "società con partita IVA nell'ambito della silvicoltura")- alle prestazioni ad esso rese dalla Cooperativa L'Istrice "*mediante macchine agricole*" sarà applicabile l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento a mente del citato n. 125) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto 633 del 1972

Anche le prestazioni rese alla Cooperativa istante dai soci -lavoratori autonomi con partita IVA- qualora effettuate *mediante macchine agricole o aeromobili*- possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10% ex n. 125) della Tabella III, allegata al DPR 633/1972 in quanto rese a soggetto (la Cooperativa) inquadrabile tra le imprese agricole. La Cooperativa svolge infatti l'attività di "*cura e manutenzione del paesaggio*" (codice ATECO 81.30.00) che può ritenersi rientrante tra quelle di "*valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale*" considerate connesse alle attività agricole ex art. 2135, comma 3, cod. civ.,.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

**Maria Pia Protano**

**(firmato digitalmente)**